

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il T.A.R. Sicilia Palermo – Sezione Prima -, con Ordinanza n. 00921/2018 Reg.Prov.Cau. pubblicata in data 8.10.2018, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, sul sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, degli atti del giudizio R.G. 1630/2018

Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, Sez. I, R.G. n. 1630/18

Nome del ricorrente:

Masseria Olivazza Azienda Agricola S.S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Silvestri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del predetto in Palermo, via Domenico Costantino n. 52

Amministrazione resistente:

Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81;

Soggetti controinteressati:

Coltivazioni Solari srl e Famnic Società Semplice nonché i soggetti inseriti nell'elenco "definitivo regionale delle domande di sostegno cantierabili ammissibili" approvato dal Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con Decreto n. 1501 del 25/06/2018

Stato attuale del procedimento e sunto del ricorso:

- Con il ricorso introduttivo del giudizio proposto innanzi al TAR Sicilia Palermo e distinto al N. di RG. 1630/18, la ricorrente ha chiesto l'annullamento previa sospensione: 1) Del D.D.G. n. 1501 del 25.06.2018 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 2 - Interventi relativi alle produzioni agricole zootecniche – PSR Sicilia 2014-2020 - Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole", pubblicato il 26 giugno 2018, con il quale sono stati approvati gli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto con i motivi di non ammissibilità, delle domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo (p.25) con il relativo punteggio e/o del numero minimo dei criteri di selezione convalidati (n.2) con i motivi di esclusione, delle domande di sostegno non ammissibili con i motivi di non ammissibilità e delle domande di sostegno non ricevibili con i motivi di non ricevibilità - Allegato 1 e Allegato 2; 2) dell'avviso del 2 marzo 2018 con il quale il Dirigente del Servizio 2 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – ha indicato nel 7.3.2018 la data ultima per presentare la documentazione richiesta a dimostrazione della cantierabilità del progetto; 3) di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato ancorché non conosciuto.

- A sostegno della domanda la ricorrente ha censurato la circostanza che né il Bando né le Disposizioni Attuative del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2010 – Parte Specifica-Sottomisura 4.1. "Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole" hanno specificato, relativamente alle domande dichiarate non ricevibili e per le quali vengono presentate memorie o istanze di

riesame, da quando dovrebbe decorrere il termine di 90 giorni per depositare gli atti e i documenti diretti a dimostrare la cantierabilità del progetto.

E cioè, se detto termine deve decorrere dalla data in cui l'Ispettorato dell'Agricoltura si pronuncia sulle memorie presentate, alias, dalla data di pubblicazione degli elenchi definitivi.

Per una domanda in primo tempo dichiarata irricevibile, e successivamente, a seguito di riesame, valutata ricevibile, e quindi, ammissibile, è evidente che il termine non può che decorrere dalla data di pubblicazione dei superiori elenchi definitivi, di cui al punto 17.4.

Tale termine non potrà decorrere dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, dato che a quella data non si è ancora concluso l'iter procedimentale inteso al riesame delle domande dichiarate irricevibili, come disposto dalla medesima norma.

Il richiedente, invero, che ha presentato memorie difensive non è in condizione di conoscere se la propria domanda verrà ritenuta ammissibile o meno, e di conseguenza, non è messo in condizione di presentare la documentazione richiesta ai fini della cantierabilità.

Come ulteriore conseguenza non può trovare applicazione l'avviso del 2 marzo 2018 con il quale il Dirigente del Servizio 2 dell'Assessorato (Antonio Cesare) chiarisce che la data ultima per presentare la documentazione a dimostrazione della cantierabilità del progetto è il 7 marzo 2018, perché a tale data non si conosceva, ancora, l'elenco definitivo delle domande ammesse di seguito a riesame, elenco che è stato pubblicato soltanto in data 26.6.2018.

Nel caso di specie, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 2 - Interventi relativi alle produzioni agricole zootecniche, con il D.D.G. del n. 1501 del 25 giugno 2018 ha incluso la domanda di partecipazione al bando presentata dalla ricorrente tra l'elenco delle domande dichiarate inammissibili per mancata cantierabilità del progetto nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, senza che in precedenza l'I.P.A. si fosse pronunciato in ordine alla memoria presentata dalla ricorrente ed alla richiesta di riesame sul punto della ricevibilità.

Il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, per la presentazione del progetto cantierabile, per quanto riguarda la ricorrente, non poteva decorrere se non al momento della decisione in ordine all'istanza di revisione del provvedimento che aveva dichiarato l'irricevibilità della domanda, decisione che non è stata mai espressamente emessa.

Nell'attesa che venisse adottato un provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza di revisione, è evidente, che la ricorrente non poteva predisporre alcun progetto definitivo (cantierabile), in quanto, avrebbe dovuto sostenere un costo ragguardevole per parcelle da corrispondere ai professionisti ed avrebbe dovuto interessare Enti diversi per ottenere le necessarie autorizzazioni o Nulla Osta.

Il tutto nell'incertezza di essere ammessa nella graduatoria.

Si è così determinata una disparità di trattamento tra le aziende, e specificamente tra quelle inserite nella graduatoria provvisoria fra le ammesse, e quelle la cui domanda è stata dichiarata non ricevibile, e che hanno depositato memoria di riesame.

Si doveva, cioè, prevedere che il termine di 90 giorni sopra indicato, dovesse decorrere, per chi aveva presentato memoria di riesame, dalla data in cui l'Autorità investita si fosse pronunciata sulla istanza di revisione, data che doveva precedere la pubblicazione della graduatoria definitiva in modo da consentire la presentazione della documentazione ulteriore.

- In data 4.10.2018 si è tenuta innanzi al TAR Sicilia Palermo l'udienza camerale per la trattazione della domanda cautelare.

- In esito alla stessa, il TAR per la Sicilia – Sezione Prima – con Ordinanza n. 921/2018 pubblicata in data 8.10.2018 si è così pronunciato: a) ha accolto la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente, b) ha fissato la trattazione del merito all'udienza pubblica del 7.11.2019; c) ha accolto l'istanza di notificazione per mezzo di pubblici proclami avanzata dalla ricorrente (tenuto conto

della necessita di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi e collocati nella graduatoria definitiva impugnata, e stante l'elevato numero di contro interessati).

- Si precisa che lo svolgimento del processo e ogni altra indicazione utile può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 1630/18) nell'apposita pagina del TAR Sicilia Palermo.

- Sul sito internet dell'Assessorato vengono pubblicate unitamente al presente avviso anche copia dell'Ordinanza resa dal TAR Palermo – Sezione Prima - n. 921/2018 pubblicata in data 8.10.2018; il ricorso introduttivo del giudizio distinto al n. 1620/18 di R.G.; l'elenco dei soggetti controinteressati inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile e non utile.